



### **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Chiarimenti sul sistema sanzionatorio in caso di reverse charge

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Mancata esibizione di documentazione da parte del contribuente

Regime di non imponibilità dell'Iva nelle cessioni intracomunitarie

Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

Lo splafonamento non è una violazione meramente formale

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Credito d'imposta in dichiarazione dei redditi

---

## Chiarimenti sul sistema sanzionatorio in caso di *reverse charge*

Agenzia delle entrate – Circolare dell’11 maggio 2017, n.16/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio applicabile alle violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile (cd. “*reverse charge*”), modificato dal dlgs 24 settembre 2015, n.158. In particolare l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- se l’operazione rientra nell’inversione contabile ma, per errore, il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come per un’operazione ordinaria (e, quindi, l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare) si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro;
- se l’Iva doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata assolta con il meccanismo del *reverse charge*, il cessionario ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre il cedente non è obbligato all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro;
- nell’ipotesi in cui il meccanismo del *reverse charge* viene applicato ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, resta fermo il diritto del cessionario di recuperare l’imposta eventualmente non detratta mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art.26, comma 3 del Decreto Iva;
- in caso di applicazione del meccanismo del *reverse charge* ad operazioni inesistenti, l’art.21, comma 7, del Decreto Iva, prevede che in sede di accertamento venga espunto sia il debito che il credito computato nella liquidazione dell’imposta (eliminando così gli effetti dell’operazione contabilizzata); inoltre, nel medesimo caso, è prevista l’applicazione di una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro;
- le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1 gennaio 2016 (data di entrata in vigore del dlgs n. 158/2015 cit.).

[torna su](#)

---

## Mancata esibizione di documentazione da parte del contribuente

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 aprile 2017, n.10527

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel corso di un accesso, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria, preclude la valutazione degli stessi documenti in favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa, solo se la sua veridicità derivi da un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale. Secondo la Corte, infatti, l’art.52, comma 5, del Decreto Iva (i.e. norma che vieta di prendere in considerazione i documenti non esibiti dal contribuente) ha carattere eccezionale e deve essere interpretato in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti, in quanto non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.

[torna su](#)

## Regime di non imponibilità dell’Iva nelle cessioni intracomunitarie

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 aprile 2017, n.10114

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, il regime di non imponibilità di una cessione intracomunitaria scatta solo quando il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro, lasciando materialmente il territorio dello Stato di spedizione. Secondo la Corte, infatti, l’applicazione del regime di non imponibilità di una cessione intracomunitaria si basa sul presupposto oggettivo che il bene abbia lasciato materialmente il territorio dello Stato del cedente, con la conseguenza che colui che invoca l’applicazione del predetto regime (fornitore), avrà l’onere di fornire la prova che il bene abbia lasciato fisicamente i confini nazionali.

[torna su](#)

## Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

*Corte di Cassazione – Sentenza del 21 aprile 2017, n.10111*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di deducibilità di costi di rappresentanza e costi di pubblicità, ai sensi dell'art.108 del Tuir, il criterio discrezionale tra le due tipologie di costi va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite.

[torna su](#)

## Lo splafonamento non è una violazione meramente formale

*Corte di Cassazione – Sentenza del 21 aprile 2017, n.10090*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di cessioni all'esportazione, il cessionario o committente che, beneficiando del trattamento previsto per l'esportatore abituale, acquisti beni o servizi in sospensione d'imposta in eccedenza rispetto al *plafond* disponibile, è tenuto al pagamento dell'Iva. Secondo la Corte, inoltre, l'inadempimento degli obblighi di versamento dell'imposta dovuta per acquisti eccedenti i limiti del *plafond* di cui all'art.8, comma 1, lett.c) del Decreto Iva, non costituisce una violazione meramente formale e dunque non sanzionabile ai sensi dell'art.6, comma 5-bis, del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, in quanto non rispondente ai due concorrenti requisiti di:

non arrecare pregiudizio all'esercizio delle operazioni di controllo; e

non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

[torna su](#)

---

## Credito d'imposta in dichiarazione dei redditi

*Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sentenza dell'11 aprile 2017, n.2043/10/2017*

La CTP di Roma ha chiarito che l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi esaurisce gli adempimenti a carico del contribuente al fine di ottenere un rimborso, spettando poi all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di accertarne l'eventuale illegittimità. Secondo la Commissione, dunque, ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto di cui all'art.21, comma 2 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)